

Messaggio

numero

6419

data

23 novembre 2010

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 29 gennaio 2007 presentata da Moreno Colombo (ripresa da Ivan Belloni) “Parificare le indennità di viaggio con veicolo privato, all’interno dello Stato”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto, prendiamo posizione in merito alla mozione del 29 gennaio 2007 presentata da M. Colombo e ripresa I. Belloni, che chiede una parificazione delle indennità di viaggio con veicolo privato riconosciute ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali da un lato e ai deputati in Gran Consiglio dall’altro.

Al momento della presentazione della mozione, il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali riconosceva un indennità di viaggio di 55 centesimi al Km, mentre la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato prevedeva un indennità di 65 centesimi al Km per i Deputati.

Nel frattempo, le condizioni sono mutate, in particolare con la revisione del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato avvenuta il 26 agosto 2009 e in vigore dal 1° gennaio 2010. L’articolo 4 lett. c) del citato regolamento prevede ora un’indennità pari a 60 centesimi al Km per i dipendenti dello Stato e gli altri rappresentanti in organi cantonali. L’importo, benché ancora inferiore a quello riconosciuto ai Deputati, è stato determinato nel quadro di una revisione complessiva del regolamento, discussa e effettuata in stretta collaborazione con i rappresentanti del personale. Possiamo quindi ritenere la nuova soluzione equa e nell’interesse del personale, anche perché combinata con altri miglioramenti concessi ai dipendenti dello Stato nell’ambito della citata revisione (indennità festive, notturne e di picchetto, unitamente ad un aumento dei salari per i docenti supplenti). Ricordiamo che l’insieme di questi miglioramenti comporta una maggiore spesa di circa 900’000 fr. (vedi messaggio sul preventivo 2010), di cui 150’000 relativi all’aumento delle indennità di viaggio per il personale.

Il Consiglio di Stato ritiene quindi già evasa la richiesta formulata nella mozione in quanto superata dagli eventi intercorsi nel 2009.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

MOZIONE

Parificare le indennità di viaggio con veicolo privato, all'interno dello Stato

del 29 gennaio 2007

Disposizioni in vigore:

1)

Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali (del 5 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato del 15 marzo 1995, la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e la Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione

Riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti, il presente regolamento si applica:

- a) ai membri del Consiglio di Stato;
- b) ai magistrati dell'ordine giudiziario;
- c) ai dipendenti dello Stato secondo l'art. 1 LORD;
- d) al personale ausiliario secondo l'art. 20 LORD;
- e) ai membri delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dall'Amministrazione o istituiti per legge;
- f) ai rappresentanti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione.

Art. 4 - Viaggi di servizio

Per i viaggi di servizio vengono riconosciute le indennità seguenti:

- a) con veicoli di servizio
nessuna indennità
- b) con mezzi pubblici di trasporto nel Cantone:
il prezzo del biglietto intero in II.a classe
fuori Cantone:
abbonamenti generali al portatore da richiedere presso la Sezione del personale; in caso di mancata disponibilità, il costo del biglietto a metà prezzo in I.a classe. Il prezzo dell'abbonamento annuale a metà prezzo viene integralmente rimborsato in occasione della prima trasferta
- c) **con il veicolo privato**
fr. -.55 al km, incluse le spese di carburante, parcheggio, manutenzione e riparazione, coperture assicurative. Durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura una copertura casco totale con copertura massima di fr. 30'000.- per veicolo, con una franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente
- d) con l'aereo
il prezzo del biglietto in classe economica, a condizione che l'ordinazione avvenga per il tramite della Sezione del personale.

2)

**Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(del 17 dicembre 2002)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visti gli art. 51 a 64 della Costituzione cantonale;
- visti i rapporti 14 maggio 2002 e 3 dicembre 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio,

Art. 171 - Indennità ai deputati

¹Ai deputati è versata un'indennità di seduta di fr. 200. - per le riunioni del Gran Consiglio e delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.

²Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.

³**Ogni deputato ha diritto a un'indennità di viaggio, per gli spostamenti nel Cantone, per il tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione e viceversa, pari a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto.**

⁴Per i viaggi fuori Cantone l'indennità è pari al costo del biglietto di 1^a classe in ferrovia.

L'indennità di viaggio attualmente riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto è di **fr. -.65 al km.**

In considerazione di quanto sopraindicato chiedo al Consiglio di Stato di motivare la differenza rilevata o in caso contrario procedere alla parificazione dell'indennità di viaggio con il veicolo privato.

Moreno Colombo